

STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

Via Guido Monaco, 16 - 52100 Arezzo - Italia

AVV. GIAMPIERO PINO
Revisore Contabile
Socio AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani
e-mail: giampiero.pino@studiolegalepino.it
pec: avvgiampieropino@cnfpec.it

AVV. PAOLO ROMAGNOLI
e-mail: paolo.romagnoli@studiolegalepino.it
pec: avvromagnolipaolo@cnfpec.it

AVV. NELLINA PITTO
e-mail: nellina.pitto@studiolegalepino.it
pec: avvnellinapitto@cnfpec.it

CONS.LAV. ALESSANDRA SCORTECCI
e-mail: alessandra.scortecci@studiolegalepino.it
pec: alessandra.scortecci.consulentilavoro@postecert.it

AVV. ELEONORA LEPRI
e-mail: eleonora.lepri@studiolegalepino.it
pec: avveleonoralepri@cnfpec.it

AVV. NICCOLO' PINO
e-mail: niccolo.pino@studiolegalepino.it
pec: niccolopino@puntopec.it

DOTT.SSA CHIARA CAPPELLETTI
e-mail: chiara.cappelletti@studiolegalepino.it

DOTT. ALESSIO PASQUETTI
e-mail: alessio.pasquetti@studiolegalepino.it

DOTT. MARCO TEONI
e-mail: marco.teoni@studiolegalepino.it

Arezzo, 23.10.2015

OGGETTO: ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DELL'IRAP PER I LAVORI AUTONOMI PRIVI DI UN'ORGANIZZAZIONE RILEVANTE

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13488 del 01/07/2015 è tornata ad occuparsi dei requisiti necessari, ex art. 2 D.Lgs 446/1997, per l'assoggettamento ad Irap dei lavoratori autonomi. La Suprema Corte, con la recente sentenza, ha confermato l'oramai consolidato indirizzo giurisprudenziale per cui l'Irap non è dovuta dal lavoratore autonomo, in presenza di una certa esiguità di investimenti e di un'esigua organizzazione dei fattori produttivi.

In particolare il contribuente è soggetto all'imposta unicamente quando ricorrono i seguenti presupposti:

- 1) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- 2) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione;
- 3) si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

In assenza di tali requisiti, o di alcuni di essi, quindi, il lavoratore autonomo può richiedere il rimborso di quanto versato a titolo di Irap all'Agenzia delle Entrate ed, eventualmente, in caso di rifiuto o mancata risposta, ricorrere alla Commissione Tributaria.

Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni, depositando copia dei modelli unici, libro cespiti ammortizzabili e la copia dei pagamenti effettuati.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che fosse necessario.

Cordiali saluti.

(Avv. Niccolò Pino)

(Dott. Marco Teoni)